



AGENZIA SANITARIA REGIONALE
Il Direttore

DIPARTIMENTO SANITA'
Il Direttore

Prot.RA/233420/20

Pescara, lì 31 luglio 2020

Al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

Al Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo

Al Dipartimento Lavoro - Sociale

Alle Direzioni Generali delle AASSLL

E p.c. Al Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio

All'Assessore alla Salute
Dott.ssa Nicoletta Veri

Giunta Regionale
di
Abruzzo

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.74 del 14.06.2020. Circolare esplicativa.

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Dipartimento circa l'ambito di applicazione dell'ordinanza in oggetto - specificamente nella parte dell'Allegato rubricato "Sezione 15- Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica" ed in ordine alla fattispecie dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di persone affette da disabilità -, su conforme parere del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, che sottoscrive la presente, ed al fine di una omogenea applicazione delle disposizioni richiamate, si chiarisce quanto segue.

L'ordinanza presidenziale n.74/2020, di approvazione dei protocolli di sicurezza previsti dall'art.1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020 n.33, ha previsto tra le misure straordinarie che: **"Sui mezzi di trasporto è opportuno, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute"**.

Invero, nella premessa generale della suddetta ordinanza viene comunque previsto che i protocolli che prevederanno specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative, declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, devono tener presente diversi criteri, tra cui **l'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati**.

A tal proposito, non puo' che ribadirsi quanto già espressamente disposto dall'art.3, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020 che prescrive espressamente **" Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID 19 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"**.


Tale disposizione risulta, d'altra parte, in linea con analoghe indicazioni dettate dal livello nazionale tra cui, *ex plurimis*, l'art.9, comma 2, del DPCM 17 maggio 2020, che dispone la riduzione del distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, per le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche o comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto.

Pertanto, alla luce del combinato disposto delle prescrizioni e correlate deroghe dettate dai DPCM sopra richiamati, viene confermato **l'esonero, sui mezzi di trasporto pubblico, su gomma, ferroviario e filoviario, dall'obbligo di usare dispositivi di protezione individuale per le persone con problemi di disabilità**, come dianzi definite.

Data la rilevanza del tema trattato, si confida nella fattiva collaborazione dei competenti organismi, delle aziende sanitarie e degli enti a valenza sociale, anche in ordine alla corretta informazione circa il contenuto della presente e alla compiuta diffusione della stessa in seno alle rispettive organizzazioni.

Il Direttore della ASR Abruzzo

Dott. Alfonso Mastitelli



Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dott. Claudio D'Amario

